

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

**XLVIII.****TORNATA DEL 23 APRILE 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

**SOMMARIO** — *Petizioni — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Comunicazione della nuova redazione degli articoli rimasti sospesi — Approvazione del N. 2, modificato, del § 1 dell'articolo 21 e dei successivi numeri e paragrafi di quest'articolo, nonché dell'intero articolo 21 — Approvazione dei primi tre paragrafi dell'articolo 22, del § 4 aggiunto e dell'intero articolo — Approvazione di un'aggiunta all'articolo 105 — Proposta del Senatore De Filippo all'art. 236 nuovamente redatto — Proposta del Senatore Errante — Considerazioni del Senatore Pescatore — Repliche dei Senatori Errante, De Filippo e Pescatore — Considerazioni del Senatore Miraglia — Proposta soppressiva del Senatore Pica oppugnata dal Senatore Pescatore.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e il Commissario Regio, e più tardi interviene il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale, che è approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 17. Due Canonici e due Curati d'Ivrea domandano al Senato di respingere l'art. 11 del progetto di legge sul reclutamento dell'esercito.

18. Il Vescovo di Padova (*Petizione identica alla precedente*).

19. Il Vescovo di Pavia (*Petizione identica alla precedente*).

Domandano un congedo i Senatori Antonini e Di Giovanni di un mese e Sanseverino di 20 giorni, per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

**Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del Codice penale.

Il Senato sa che ieri non ha avuto luogo la seduta per dar tempo alla Commissione del Codice penale di esaminare e modificare gli articoli che le erano stati rimandati.

Erano rimasti in sospenso i N. 2 e 3, § 1, dell'art. 21, l'art. 22, l'art. 105, § 1, l'art. 236, gli articoli 239, 264, 265, 266, 335, 356, 396, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 405, 406, 445, 587, 588.

Ora, la Commissione dopo essersi messa d'accordo con i proponenti i vari emendamenti, fa alcune proposte concrete che ha rassegnate al Senato, e che io sottoporro alle sue deliberazioni, secondo l'ordine in cui rimasero in sospenso.

Prima di tutto, dell'articolo 21 il Senato ha già votato il paragrafo primo, N. 1, così concepito:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

## Art. 21.

« § 1. La interdizione dai pubblici uffici è perpetua e produce la perdita:

1. del diritto di elettore od eleggibile in qualsiasi comizio elettorale, di ogni altro diritto politico, e della qualità di membro del Parlamento e di giurato. »

Al N. 2 dell'istesso paragrafo primo, rimasto sospeso, venne adottato, giusta la deliberazione precedente, di surrogare alla soppressione delle parole: *e del beneficio ecclesiastico*, proposte dalla Commissione, un apposito articolo da inserirsi nella legge approvativa del nuovo Codice penale.

Questo apposito articolo viene ora presentato nei seguenti termini:

« L'interdizione dai pubblici uffici stabilita dal nuovo Codice produrrà anche la perdita del beneficio ecclesiastico sino a che rimarranno in vigore le formalità dell'*exequatur* e del *placet* conservate dall'art. 16 della legge 13 maggio 1871, N. 214. »

Mi riservo di mettere ai voti questo articolo quando voteremo la legge approvativa del Codice, nella quale questa disposizione deve essere inserita: per cui ora io metto ai voti il N. 2 del § 1, formulato dalla Commissione nei termini seguenti:

« N. 2. Di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti dal Governo, da una Provincia o da un Comune, o da istituti sottoposti alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora veniamo al N. 3, ch'era rimasto sospeso. La Commissione lo mantiene come nel testo ministeriale: ne do lettura:

« N. 3. Dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni od altre insegne onorifiche nazionali o straniere. »

Chi approva questo numero 3, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

I numeri 4, 5 e 6 del § 1 furono già votati nella prima discussione, e così pure un § 2 aggiunto dal Ministro Guardasigilli, nonché il § 2 del testo ministeriale, divenuto § 3. Ora la Commissione propone ancora a quest'articolo l'aggiunta di un § 4 così concepito:

« § 4. Quando dalla reclusione a cui sia annessa la interdizione dai pubblici uffici estesa all'esercizio dell'arte o professione del condannato, si discende per qualunque motivo alla prigionia, è congiunta a questa la sospensione dai pubblici uffici estesa anche all'esercizio dell'arte o professione. »

Chi approva questo paragrafo aggiunto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora rileggerò tutto l'articolo, come è stato approvato nelle sue parti dal Senato;

## Art. 21.

« § 1. La interdizione dai pubblici uffici è perpetua e produce la perdita:

1. del diritto di elettore od eleggibile in qualsiasi comizio elettorale, di ogni altro diritto politico, e della qualità di membro del Parlamento e di giurato;

2. di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti dal Governo, da una provincia o da un comune, o da istituti sottoposti alla tutela dello Stato, della provincia o del Comune;

3. dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni od altre insegne onorifiche nazionali o straniere;

4. delle pensioni, e di tutti i diritti lucrativi od onorifici inerenti a qualunque degli uffici, delle funzioni, qualità o distinzioni indicate nei precedenti numeri 2 e 3;

5. dell'ufficio di tutore o curatore e di ogni altro relativo alla tutela o cura, tranne quella dei discendenti nei casi stabiliti dalle leggi civili;

6. della capacità di acquistare alcuno dei diritti, degli uffici, delle qualità e distinzioni indicate nei numeri precedenti.

» § 2, aggiunto. La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuno di essi, o si estende all'esercizio dell'arte o professione del condannato.

» § 3 (già 2. del testo ministeriale). Il condannato che contravviene all'interdizione è punito con la pena della prigionia da quattro mesi a due anni; nel caso di ulteriore contravvenzione la pena può essere duplicata.

» § 4, aggiunto. Quando dalla reclusione a cui sia annessa la interdizione dai pubblici uffici estesa all'esercizio dell'arte o professione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

del condannato, si discende per qualunque motivo alla prigionia, è congiunta a questa la sospensione dai pubblici uffici, estesa anche all'esercizio dell'arte o professione. »

Chi approva l'intero articolo 21, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 22.

« § 1. La sospensione dai pubblici uffici consiste nella incapacità del condannato di esercitare od acquistare per un tempo determinato i diritti politici e civili, gli uffizi ed impieghi pubblici, le qualità e le distinzioni onorifiche di cui fa menzione l'articolo precedente.

» § 2. La legge determina i casi nei quali la sospensione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di essi, o si estende all'esercizio dell'arte o professione del condannato.

» § 3. Il condannato che contravviene alla sospensione, è punito con la pena della detenzione estensibile ad un anno, ferma stando la durata della sospensione.

» § 4, aggiunto dalla Commissione. L'estensione della sospensione dai pubblici uffici all'esercizio dell'arte o professione del condannato si applica all'interdizione dai pubblici uffici, ognora che dalla pena della prigionia alla quale la detta sospensione sia congiunta, si ascende alla reclusione. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Proponerei per maggior chiarezza, che questo § 4 aggiunto dalla Commissione fosse concepito così:

« Quando dalla prigionia a cui sia annessa la sospensione dai pubblici uffici estesa all'esercizio dell'arte o professione del condannato, si ascende, per qualunque motivo, alla reclusione, l'interdizione a questa inerente è pure estesa all'esercizio dell'arte o professione. »

PRESIDENTE. Chi approva questo § 4 aggiunto così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 22, voglia sorgere.

(Approvato.)

Compiuta così la votazione degli articoli 21 e 22, procederemo alla discussione degli altri

rimasti sospesi, e così dell'art. 105. Ecco l'articolo proposto della Commissione:

Art. 105.

« § 1. L'indulto generale o la grazia speciale che condona o commuta la pena, fa cessare l'interdizione legale del condannato, purché questa non sia congiunta per legge alla pena surrogata, ed anche la sospensione dai pubblici uffici se vi è espressamente contemplata. Non fa mai cessare la interdizione dai pubblici uffici. »

L'articolo 105 è già stato votato ed approvato dal Senato; perciò io non metto ai voti che le sole parole aggiunte: *ed anche la sospensione dai pubblici uffici se vi è espressamente contemplata.*

Chi approva quest'aggiunta all'art. 105, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Fra gli articoli rinviati alla Commissione v'è pure il 236.

Leggo la nuova redazione proposta dalla Commissione, così formulata.

Art. 236.

« § 1. È colpevole di spergiuro colui che scientemente presta, come parte, un giuramento falso in un giudizio civile. »

L'altro inciso di questo paragrafo sarebbe soppresso. Metto ai voti.....

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. La gravità ed importanza della questione di cui si tratta, forse m'imporrebbe l'obbligo di sostenere la mia proposta con un lungo discorso, ma io non voglio allontanarmi dal sistema adottato finora in tutti gli emendamenti che ebbi l'onore di sottoporre all'approvazione del Senato, limitandomi allo svolgimento di essi a poche considerazioni espresse in brevi parole.

Io propongo la soppressione dell'articolo 236, in quanto che io credo che la prestazione del giuramento in materia civile, deferito o riferito da una delle parti, non contenga gli elementi costitutivi di un reato. È questo un fatto immorale ed io lo intendo benissimo; ma il Senato sa che non tutti i fatti immorali sono o possono essere colpiti da sanzione penale. Voi, certo, non punite un atto di ingratitudine;

voi non punite l'individuo il quale essendosi fatto sposare da una donna avanti la Chiesa, l'abbandona crudelmente, e ne sposa un'altra avanti allo Stato civile.

Qual fatto più immorale di questo?

Ma, ripeto, la legge non può, non deve punire tutti i fatti immorali, perchè l'immoralità del fatto, presa per se sola, non sempre contiene in sé gli elementi necessari perchè possa esser soggetta ad una sanzione penale.

Mi permetta il Senato che io legga poche parole che nel suo aureo libro scriveva Pellegrino Rossi. Egli diceva: « Quando si tratta di azione penale, la Società non deve intervenire se non quando si fa un atto immorale, che lede i dritti della società o dell'individuo, e che la società e l'individuo non abbiano altri mezzi per garantirsi, meno la sanzione penale. »

Ora, io domando, dal danno che nasce dallo spergiuro del suo avversario, può colui che ha deferito il giuramento non altrimenti garantirsi se non per effetto di una sanzione penale?

È facile il rispondere: non deferite il giuramento e allora non avrete quel danno.

Se voi lo deferite, se voi avete questo bisogno di venire a chiedere la mia affermazione giurata per ottenere un vostro preteso credito, bisogna che voi accettate quello che io vi dico. Che cosa facciamo noi due parti in un giudizio civile, quando voi domandate se io sia vostro debitore e io vi rispondo che non lo sono? Noi facciamo una transazione sulla quale la sentenza del Magistrato mette una pietra sepolcrale.

Taluno stima di essere creditore di un altro per una somma per la quale il Codice civile non ammette la prova testimoniale: egli non ha alcun documento, non ha alcun titolo per dimostrare il suo preteso credito; epperò gli sarebbe legalmente chiusa ogni via per sperimentare la sua azione. Viene per suo ultimo sussidio la legge, e gli permette di deferire il giuramento al suo avversario. Questi giura di non essere debitore; e tutto è finito. Di che vi dolete? Qual dritto avevate voi d'interrogarmi su questo punto, ed avere una mia risposta qualunque?

Se vi avvalete dunque di una facoltà eccezionale che vi accorda la legge, dovete stare a quello che vi dico: noi facciamo, lo ripeto, una transazione, sulla quale non è più possi-

bile di ritornare; avviene fra noi un contratto giudiziale, voi domandando ed io rispondendo, voi affidando interamente a me la risoluzione della questione, ed io risolvendola negativamente; salvo a render conto alla giustizia divina se io abbia detto il falso.

Ed aggiungo, che il danno che da questo fatto può risentire un individuo, rigorosamente parlando, non nasce dalla prestazione del giuramento, ma nasce da colui che ha deferito il giuramento.

E difatti l'egregio scrittore Zaccharia, trattando questa questione, diceva: « Che il giuramento dato in materia civile, non è in se stesso una causa di pregiudizio, perchè anche quando fosse certo che la dimanda di colui il quale ha deferito il giuramento era fondata, il danno che a lui ha cagionato il rigettamento di essa, è piuttosto il risultato di essersi deferito il giuramento, anzi che la prestazione di esso. »

Il ragionamento dell'eminente giureconsulto è giusto ed evidente, poichè se voi non aveste deferito il giuramento, certamente non vi sareste trovato nella necessità di sentir affermare vera una cosa che voi dite essere falsa, ma che deve però per entrambe le parti essere tenuta per vera irrevocabilmente.

Signori, io non ho dimenticato la discussione che ebbe luogo in quest'aula nel 1865. Allora il Senato, dopo lunghi dibattimenti, ritenne, contrariamente al voto manifestato dall'altro ramo del Parlamento, che il giuramento falso in materia civile dovesse essere soggetto a sanzione penale; ma non ho neppure dimenticato, che quando alle provincie meridionali fu esteso il Codice penale del 1859, fu creata una Commissione, della quale io ebbi l'onore di far parte, incaricata di esaminare se quel Codice dovesse essere esteso con qualche modificazione; e questa Commissione non accettò l'articolo che trovavasi nel Codice del 1859, il quale punisce lo spergiuro in materia civile, tanto più che nel Codice penale delle due Sicilie non esisteva. Io non dirò i motivi, i quali d'altronde sono abbastanza esposti nella Relazione del Ministro Guardasigilli, onde fu spinta quella Commissione nel non accettare l'articolo di cui si tratta; dirò solamente che a questi motivi ebbe ad informarsi il legislatore, sanzionando l'art. 1370 nel

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

Codice civile, che attualmente impera in tutto il Regno: ivi sta detto:

« Se fu prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'altra parte a provarne la falsità. »

È questo il principio attualmente consacrato nelle nostre leggi civili.

Prevedo agevolmente quello che mi risponderà l'onorevole Guardasigilli; egli, o il Regio Commissario, dirà che la Commissione speciale incaricata dei lavori di coordinamento delle disposizioni del Codice civile, nell'accettare il detto art. 1370, lasciò intatta ed impregiudicata la questione rispetto al Codice penale.

Ed io ho tenuto conto di questa riserva della Commissione; ed è perciò che non ho proposto la questione pregiudiziale sull'articolo in discussione. Ma, comunque sia, egli è evidente, è indubitato che, se voi votate l'art. 236, create un'aperta contraddizione tra quest'articolo e quello del codice civile; l'uno che vi ammette a provare la falsità del giuramento decisorio l'altro che recisamente lo nega.

Ma, si dirà, sono due Codici diversi, sono materie diverse; l'uno parla di prova testimoniale in materia civile, l'altro parla di prova testimoniale in materia penale. Sia pure, ma la conseguenza torna sempre la stessa, e la contraddizione non sparisce affatto, perocchè il Codice civile vieta che si ritorni più sopra un fatto che ebbe il suo pieno ed intero compimento colla prestazione del giuramento; ed il Codice penale aprirebbe l'adito ad un giudizio che avrebbe per conseguenza di ritornarvi sopra non solo, ma di annullare il giudicato, e dichiarar debitore colui che assolutamente non potea più essere dichiarato tale.

In seguito accadde che, per l'unificazione del Codice penale, fu creata una Commissione, composta di eminenti Magistrati e di giureconsulti i più riputati d'Italia, la quale ampiamente e dottamente discusse questo progetto, che ha formato l'oggetto delle nostre attuali discussioni. In questo progetto di Codice non era elevato a reato il giuramento prestato da una parte e deferito dall'altra in materia civile. Ma, nominata poscia una Commissione ristretta per esaminare le osservazioni che tante Corti di appello aveano fatto sul detto progetto, questa credette di introdurre l'articolo 236 che dalla precedente Commissione

era stato unanimemente eliminato. Ora, io mi permetterò di leggere le parole che accompagnarono il voto di quest'ultima Commissione, e della quale faceva parte l'onorevole Senatore Borsani della Commissione.

Ecco come quella ristretta Commissione, della quale, ripeto, faceva parte l'onorevole Senatore Borsani, si spiega sul punto della questione di diritto. Dopo essersi dimostrato che il giuramento decisorio non potea essere ammesso fra i modi della prova giudiziale, è detto così:

« È diritto infatti dei litiganti quello di proporre a loro arbitrio le azioni e le questioni, sulle quali deve versare il giudizio del magistrato; ma il giuramento decisorio è proprio uno di quei modi, per cui le parti mettono un fatto fuori di questione, o per dire più esattamente sottraggono una questione di fatto al dominio del giudice. La legge ha dichiarato indiscutibile il giuramento appunto perchè non è una prova: che se fosse tale, dovrebbe necessariamente essere abbandonato agli apprezzamenti del giudice, come atto discutibile.

» La fisionomia della transazione pertanto campeggia e rimane nettamente delineata nell'atto del giuramento decisorio, perchè presuppone delazione accettazione o riferimento: che sono simboli di consenso, e che danno perfezione al contratto.

» Ora, ammettendo puramente questi principi, la sanzione penale contro lo spergiuro non potrebbe trovare un fondamento di ragione, se non nel caso di giuramento suppletivo deferito d'ufficio dal giudice, non nel caso di giuramento decisorio. Infatti, il dolo in questa materia non assume il carattere di reato, se non quando costituisca un attentato contro la pubblica amministrazione; al quale effetto due condizioni si richieggono: l'obbligo di rivelare il vero alla giustizia, e l'offesa all'ordine sociale, nascente dal fatto di colui che, chiamato dal magistrato a testimoniare dinanzi a lui, ne turba i giudizi con la menzogna. Questi criteri sono comuni anche alla falsa testimonianza, alla falsa perizia, al falso giuramento suppletivo, a tutti, per dir breve, gli atti aventi il carattere speciale della prova giudiziale; ma non al falso giuramento decisorio; avvegnacchè questo, come già si avvertiva, ben lungi dal costituire la prova giudiziale, la esclude, sottraendo la contestazione al dominio del giudice. E a que-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

sto punto non rimarrebbe nel falso giuramento decisorio che la turpitudine; da cui però la legge non potrebbe ricavare un titolo di sanzione penale, senza invadere il campo della morale e della religione. »

Si può ragionare meglio di quello che ha ragionato la Commissione?

Io ho voluto leggere questo brano perchè non avrei saputo meglio e con maggiore efficacia sostenere il mio assunto.

Parrebbe che dopo questo ragionamento dovesse la Commissione essere del medesimo avviso di quella che l'aveva preceduta; ma non fu così: essa andò in contraria sentenza, che credette giustificare per due motivi: primamente, perchè continuando il giuramento ad essere adoperato come un pegno di rettitudine della pubblica amministrazione, è giusto che la legge tenga alta e nobiliti la stima di quell'atto solenne. Secondo, perchè non sottoponendo lo spergiuro civile a una sanzione penale, si andava incontro ad una contraddizione con l'articolo 24 della legge sulla stampa, articolo che è stato trasfuso nel Codice penale e che il Senato ha già votato, col quale articolo è punito chi impugna la santità del giuramento.

Signori, se questa è la ragione dalla quale fu mossa la Commissione ultima per mettersi in opposizione con la sua primogenita, è facile dimostrare in due parole quanto abbia avuto torto.

Essa non ha riflettuto abbastanza che il caso di cui si tratta non è mica il caso contemplato dall'articolo 24 della legge sulla stampa riprodotto nel nostro Codice con l'articolo 254. Sono due casi perfettamente diversi. Nell'articolo 254, che è stato già votato dal Senato, si contempla il caso del giuramento obbligatorio, del giuramento che ogni cittadino, assunto a pubblico ufficio, è obbligato dalla legge a prestare, come il prefetto, il magistrato, il Deputato, il Senatore. Io non so se sia conforme alla civiltà dei tempi, alla libertà individuale, al progresso della legislazione il mantenere ancora in vita quest'atto interno, questa formola sacramentale per dar pegno dei propri doveri: ed in quanto a me, io desidererei che quest'obbligo scomparisse dalle nostre leggi. Ma dirò anch'io, come ha detto la citata Commissione, finchè il giuramento continuerà ad essere adoperato come un pegno

di rettitudine della pubblica amministrazione, sia pur punito colui che lo viola.

Ma noi versiamo in tutt'altra materia.

È duopo forse ch'io mi ripeta? Il caso nostro è tutt'altro. È un litigante che per un estremo rifugio che gli concede la legge, confidando pienamente nel suo avversario, gli chiede di rispondere con giuramento se mai gli debba una somma di danaro, una cosa qualunque, che egli pretende da lui. Ammettendo che questi, negando il suo debito, abbia affermato un fatto falso; lo chiamerete immorale, ed avrete ragione; ma siete voi che vi siete affidati a lui, ed avete confidato nella sua risposta, la quale, secondo sanziona il Codice civile nell'art. 1365, decide totalmente la controversia.

Che se, malgrado tutti gli argomenti da me esposti, il Senato creda che abbia a punirsi il falso giuramento decisorio, potrei anche ammetterlo, ma a questa indispensabile condizione, che resti intatto ed irrevocato il giudicato civile.

Signori, tutti sanno che nel primo Codice penale pubblicato in Francia nel 1791 non esisteva la sanzione penale di cui si tratta. Solamente quando esso venne modificato con l'altro Codice promulgato nel 1808 fu introdotta la disposizione presso a poco simile a quella intorno alla quale discutiamo.

Però non tardò guari che tutti si preoccuparono delle dolorose conseguenze di siffatta disposizione, e segnatamente la magistratura, la quale con la sua giurisprudenza cercò di mitigarne gli effetti; e fu unanime il concetto, nel ritenere l'irrevocabilità del giudicato civile, ad onta che un giudicato penale dichiarasse falso il giuramento decisorio, e condannasse ad una pena l'individuo che l'aveva prestato. A sostegno del mio assunto mi permetta il Senato che io legga un brano della celebre opera del Dalloz, il quale in poche parole giustifica irrepugnabilmente la sua opinione, condivisa da quasi tutti i giureconsulti della Francia.

« Il giuramento decisorio, egli dice, costituisce una specie di transazione, *jusjurandum speciem transactionis continet* (L. 2, D., *De jurej.*) poichè una delle parti rende il suo avversario giudice sovrano nella sua propria causa. Giurate che non mi doveti nulla, ed io desisto dalla mia domanda; ma se voi non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

osate giurare, ciò significa che la mia domanda è giusta. Vi ha dunque una specie di transazione sottoposta ad una condizione: o la prestazione del giuramento o il rifiuto terminano definitivamente la controversia. Il giuramento ha questo di particolare, che esso è più potente ed ha un carattere più forte di una sentenza resa in Tribunale o in Corte di appello. La prima può essere riformata, la seconda può essere annullata; ma quando si è prestato il giuramento, tutto è finito fra le parti. Ecco perchè si chiama decisorio. La legge romana ha detto: *maximum remedium expediendarum litium, in usum venit juris jurandi religio.*

E mi permetta il Senato che io aggiunga ancora un'altra giustissima osservazione del Zaccharia. Egli dice:

« D'altronde la sola prova della falsità del giuramento non basta per provare la giustizia della domanda di colui che l'ha deferito; ma sarebbe d'uopo per riconoscere l'esistenza di un pregiudizio cagionato dal falso giuramento, rinnovare la discussione originaria; ed ogni nuova discussione riguardo a ciò, trovasi irrevocabilmente chiusa mercè la transazione intervenuta fra le parti. »

Anche la Commissione e il signor Ministro si preoccuparono delle conseguenze alle quali avrebbe potuto dar luogo questa disposizione contenuta nell'art. 236, e non volendo accettare la giurisprudenza francese, han creduto di modificare l'articolo nel modo che fu presentato stamani al Senato, e letto dal nostro Presidente.

Ritenendo i primi tre paragrafi, han riformato il quarto, e vi hanno aggiunto un quinto paragrafo. Il § 4 è così concepito:

« L'azione penale per lo spergiuro non è ammissibile se non è fondata sopra un documento che costituisca almeno un principio di prova per iscritto. »

E questa prima parte io potrei anche accettarla, purchè mi resti irrevocabile il giudicato civile.

Quel che respingo, e anticipatamente lo dichiaro, è il § 5 aggiunto, nel quale è detto:

« La condanna penale contro il colpevole di spergiuro non attribuisce in via civile alla parte lesa se non il diritto di chiedere la revocazione della sentenza pronunciata dal giu-

dice civile sulla base del giuramento dichiarato falso. »

Mi perdoni la Commissione, mi perdoni l'onorevole Guardasigilli, pel quale ho moltissimo rispetto, ma pare a me che in questo modo, con questa disposizione, si snaturi il concetto al quale s'informa la nostra legislazione in fatto di revocazione di sentenze civili.

Io non mi diffonderò su questo punto, perchè so che uno dei miei colleghi prenderà la parola per combatterlo.

La revocazione della sentenza può aver luogo, quando si trovi e si presenti un documento preesistente al giudicato, che non si credeva di possedere, o che si era smarrito, documento che per se solo, se si fosse tenuto presente dai primi giudici, avrebbe dato luogo ad un giudicato diverso da quello che era stato pronunziato.

Ma il nostro caso è diverso; l'attore non ha presentato alcun documento che non rammentava di avere, o che avesse smarrito. Egli presenta un documento nuovo, una sentenza che è il risultato del giudizio penale, stabilito sopra una prova testimoniale, che non è ammessa nel giudizio civile. Ed aggiungo che voi col vostro articolo aumenterete enormemente i giudizi penali, poichè, non c'illudiamo, nessun preteso creditore avanzerà una querela per ottenere la soddisfazione di veder condannato uno spergiuro; poichè, in quanto a questo non gli ne importa punto; ma il suo intento è solamente quello di crearsi un titolo che non aveva, e che forse non aveva mai avuto.

E mi rammento, ed ho finito, che il Senato quando discusse questa questione nel 1865, pure ammettendo la punizione del falso giuramento decisorio, proponeva quest'aggiunta all'articolo:

« La prova testimoniale però della falsità non sarà ammessa se non quando vi ha un principio di prova per iscritto, ed inoltre quando si tratta di giuramento decisorio (che è il caso nostro), colui che lo avrà deferito o riferito, non avrà mai diritto ad indennità in seguito alla sentenza che dichiara la falsità, salvo che egli provi che quando deferì o riferì il giuramento non aveva in suo potere, o non sapeva se esistesse o no il titolo o documento per comprovare l'obbligo o il fatto dedotto a giuramento. »

Adunque il Senato allora proponeva che aprisse l'adito ad un giudizio penale, non un semplice principio di prova per iscritto, come vuole ora la Commissione (che può essere surto anche dopo il giudicato civile), ma un documento il quale comprovasse l'obbligo e il fatto dedotto a giuramento.

Io credo di essermi dilungato più di quello che davvero non fosse nella mia intenzione, siccome aveva dichiarato sin da principio, e ne chieggo scusa al Senato. Onde mi riassumo, e propongo innanzi tutto al Senato la modificazione del paragrafo primo dell'articolo, nel senso che sia limitata la sanzione penale solamente al falso giuramento deferito di ufficio in un giudizio civile.

Subordinatamente, ove la mia proposta non venga accolta, mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Errante.

**PRESIDENTE.** Abbia la compiacenza di scrivere la sua proposta, e di mandarla al banco della Presidenza.

Senatore **ERRANTE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Senatore Errante.

Senatore **ERRANTE.** Io non dirò di esser breve, ma spero esserlo di fatto.

Più volte ha osservato l'onor. Guardasigilli, che tra la Commissione ed il Ministero c'è stata quasi sempre perfetta concordia. Questa concordia è derivata talvolta da reciproche concessioni. Però, suole avvenire, che trattandosi di quistioni di principii vi sia un qualche dissenso, e questo è uno dei pochi, ed è stato inconciliabile.

In quanto a me non divido interamente l'opinione del preopinante, anzi sono d'avviso che l'azione penale sia ammissibile. Vi è stato un giuramento falso, in conseguenza, vi è stato un delitto, e noi che facciamo un Codice penale dobbiamo provvedere alle penalità per tutti i delitti.

Qui mi permetto di fare una semplice osservazione ed è questa: che trattandosi di una discussione del Codice penale, le quistioni potrebbero essere due; l'una, se l'azione penale sia ammissibile anche pel giuramento decisivo; l'altra, se vi sia luogo ad azione pei danni ed interessi.

La revocazione di una sentenza mi parrebbe piuttosto materia di diritto civile, da essere

contemplata o nel Codice o nella procedura civile.

Sull'ammissibilità dell'azione penale, lo ho già detto, credo che essendovi un reato si debba punire come tutti gli altri reati. Ma ritengo che non sia ammissibile l'azione dei danni ed interessi; dirò poi per quali motivi reputo che non sia ammissibile il giudizio di revocazione.

L'art. 1370 del Codice civile è così concepito:

« Se fu prestato il giuramento deferito o riferito non si ammette l'altra parte a provarne la falsità. »

Quali furono gli intendimenti del Governo risulta dalla relazione da esso fatta sul giuramento decisivo.

La relazione è breve e posso leggerla:

« Prestato il giuramento dalla parte cui fu deferito o riferito, sorse la questione se l'altra parte possa essere ammessa a provarne la falsità, o prevalersi della falsità che venisse stabilita in un giudizio penale.

» La dottrina distingue tra il giuramento decisivo deferito dall'una all'altra parte, e quello deferito d'ufficio dal giudice.

» Il giuramento decisivo involve una transazione fra le parti, la quale diviene efficace colla prestazione del medesimo. Già le istituzioni di Giustiniano, proclamavano: *Non illud queritur an pecunia debeatur sed an juraverit.* La condizione pertanto cui viene dalle parti sottoposta la transazione non è, se il giuramento prestato sia conforme alla verità; giacché occorrerebbe discutere nuovamente sopra tale punto, e il giuramento non sarebbe più decisivo della questione; ma la condizione è soltanto se il giuramento siasi prestato nella conformità in cui fu deferito.

» La parte non può quindi essere ammessa a provarne la falsità. I Codici francesi e i Codici italiani sanzionarono tutti siffatte regole.

» Se non che, il Codice sardo e l'estense aggiunsero, che, ove la falsità sia provata per sentenza penale, gli effetti civili del giuramento continueranno, ma sarà salvo alla parte danneggiata il risarcimento dei danni che possono competerle in forza di tale sentenza.

» Parve, che stando alle regole del diritto per cui compete un'azione civile in risarcimento dei danni a chiunque fu leso da un reato, si dovesse quella accordare a chi fu leso



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

da un giuramento falso. Sembrò inoltre essere immorale che il condannato per giuramento falso possa arricchirsi ritenendo il male acquistato col reato medesimo. Ma la contraddizione esiste invece nel sistema opposto. La legge comincia dal dichiarare che la parte che ha deferito o riferito il giuramento non è ammessa a provarne la falsità. Si ritiene adunque che il giuramento è vero ed irrevocabile quanto alla parte.

Ammette questo principio il Codice sardo ed estense anche nel caso in cui la falsità del giuramento sia stabilita da condanna penale, dichiarando che gli effetti civili del giuramento continueranno, salvo il risarcimento dei danni. Ma come si può logicamente conciliare il risarcimento dei danni con gli effetti civili del giuramento? Col risarcimento, se la parte non ottiene la cosa stessa di cui fu privata col giuramento, consegue l'equivalente. Si potrà discutere se il giuramento falso debba considerarsi quale reato e su di ciò discuteremo e lo dichiareremo reato e punirsi con azione promossa dal Pubblico Ministero: ma se per la legge civile il giuramento costituisce una verità legale rispetto alle parti, niuna di esse può parlare di danni derivanti dalla falsità del giuramento.

L'azione in fatti che il privato aggiunge a quella penale è essenzialmente civile: ma secondo i principi generali ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni, con azione civile in un giudizio penale, quegli che potrebbe domandarlo altresì coll'azione ordinaria in giudizio civile. Non concedendo pertanto alle parti il risarcimento in conseguenza di giudizio penale, si viene anche qui ad applicare la regola. La disposizione analogata dei Codici sardo ed estense non fu accettata nel progetto.

La cosa sta diversamente nel giuramento deferito d'ufficio.

Ha detto questo il governo allorchè presentava l'articolo 1370 che fu approvato. La dottrina insegna dunque, che la parte, che ha rinunciato all'azione civile non abbia diritto a quella dei danni ed interessi, equivalenti all'azione civile.

Si aggiunga a ciò, che il legislatore che compì l'articolo 1370 ha stabilito le stesse norme; ora che noi ci troviamo nella discussione del Codice penale vorremmo adottare una

massima interamente contraria, e distruggere l'articolo 1370? Noi noi dobbiamo fare, perchè si tratta di Codice penale, e conviene limitarci alle questioni risultanti dall'azione penale, cioè a quella dei danni ed interessi; noi non lo possiamo fare, senza contraddire apertamente a quanto è stato stabilito dal Codice civile.

Ma che furono soltanto gli autori del progetto del Codice civile che concorsero in questa opinione? Niente affatto, o Signori. L'onorevole De Filippo vi ha dimostrato quale è la dottrina francese ed io potrò aggiungere agli esempi ed alle dottrine citate da lui, quella del sommo Marcadè che stabilisce come principio inconcusso che possa il Pubblico Ministero *nel solo* interesse della Società offesa perseguire lo spergiuro.

In questo stato di cose, o Signori, noi dobbiamo ridurre ai suoi veri termini la questione ed è questa:

Si consente da me che rimanga l'azione penale per lo spergiuro. Essa non è ammissibile se non è fondata sopra un documento che costituisca un mezzo di prova per iscritto. Non è ammessa la parte civile nel giudizio penale quando si tratta di giuramento decisorio.

Non darei luogo dopo la condanna penale ad un'azione di risarcimento per danni ed interessi.

Toglierei quella parte dell'articolo, che dopo la condanna penale, apre l'adito al giudizio di revocazione, perchè si oppone a tutti i principi che furono stabiliti e sanzionati nel Codice civile.

Tali sono le mie idee, il Senato deciderà col suo senno abituale.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Mi duole di non esser stato presente al discorso dell'onorevole De Filippo, il quale, secondo ciò che mi si dice, sostiene doversi abolire ogni azione penale contro lo spergiuro.

Io credo, o Signori, che lo spergiuro sia un delitto gravissimo che nessuna legislazione assennata possa lasciare impunito, imperocchè lo spergiuro è il più grave misfatto che si possa compiere contro l'ordine morale universale, che è la base di ogni civile società. Lo spergiuro, o Signori, è un ateo pratico. L'ateismo per allucinazione è tollerato facilmente da tutto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

il mondo: esso è un errore, un'allucinazione dell'intelligenza, e gli errori dell'intelligenza sono talvolta contraddetti nell'uomo stesso, e corretti da lui, anche senza avvertirlo, colla intuizione della coscienza, e colla volontaria pratica dei suoi dettami morali.

Si dice che il famoso autore del *Système de la nature* fosse il più perfetto galantuomo, fosse un uomo probissimo e onestissimo, non già per interesse ben inteso, ma per sentimento di virtù. Costui negò teoricamente l'esistenza di Dio, ma praticamente la riconobbe. Praticamente coll'intuizione della sua coscienza e coll'osservanza dei precetti di essa disdisse l'errore che pubblicava nel suo libro, e tutti i dotti sono d'accordo nel rispettare in quell'uomo, l'uomo di coscienza e credente colla pratica del fatto nell'esistenza di Dio. Ma lo spergiuro, o Signori, la nega praticamente: se vi credesse non commetterebbe un tanto crimine, e la nega coll'intelligenza e nella coscienza, vale a dire, in modo assoluto. L'umanità intera inorridisce in faccia a cotesta lequizia, l'ordine morale è sconvolto, la società vi deve una riparazione.

Infatti, tutte le legislazioni penali concordano in questo senso: lo stesso diritto romano condannava lo spergiuro quantunque in sul principio estasse.

Le legislazioni posteriori poi tutte si raccolsero in questo sentimento, che lo spergiuro dovesse essere punito, e punito talvolta anche gravissimamente. I Codici moderni in maggioranza lo puniscono; come dunque in faccia a questa coscienza universale il nostro Codice potrebbe allontanarsi da un tale sentimento e prendere un'altra via?

Aggiungasi che in questa grave offesa dell'ordine morale universale, in questa grave offesa alla coscienza pubblica, nello spergiuro in materia civile, che l'onorevole Senato e De Filippo pareva considerare come una specialità da trattarsi meno severamente, si giura il falso per commettere un larcinio, vi è dunque doppia offesa all'ordine morale e offesa al diritto di proprietà.

Lo spergiuro è l'abominazione del mondo, è l'abominazione di qualunque società in mezzo alla quale faccia la sua apparizione. Vuol dunque essere punito come perturbatore della coscienza pubblica e come ladro. Vi è un solo caso in cui i poeti interpreti del sentimento

comune ammettono che lo spergiuro debba andare impunito. Ovidio diceva: *Falsum jurare juellis — di quoque concedunt*; e Tibullo: *Perjuria ridet amantem Jupiter, et ventos irrita ferre jubet*; e Orazio parlando a Barine le diceva: *tu quanto più spergiuri, tanto più mi diventi bella*:

Tu, simul obligasti  
Perfidum votis caput, emitescis  
Pulchrior multo, juvenumque prodis  
Publica cura.

Se l'onorevole Senatore De Filippo vuole limitare la sua tesi a questi spergiuri, troverà facile assenso nell'uno e nell'altro sesso. (*Harità*)

Più grave, secondo me, e forse più difficile è combattere la tesi sostenuta dall'onorevole Senatore Errante, il quale, se ho bene inteso l'ultima parte del suo discorso, giacchè ebbi la sfortuna di perdere la prima parte, sosterebbe che anche condannato lo spergiuro e punito, restino fermi gli effetti della sentenza civile.

Non so se abbia citato nella prima parte del suo discorso, la dottrina e la giurisprudenza francese che su questo punto è unanime.

Senatore ERRANTE. Sì.

Senatore PESCATORE. Io sostengo fermamente la tesi contraria, e credo di potere indicare l'origine e la ragione dell'essere della dottrina e della giurisprudenza che ho citato.

Esamino la questione col triplice criterio, popolare, scientifico, storico. Sotto nome di criterio popolare intendo il senso morale comune.

I.

Carico di milioni, e di debiti di coscienza, che nelle ore estreme talvolta si risveglia, un già fortunato del mondo chiama un suo amico, e gli parla così: « Ti scrissi mio erede nel testamento pubblico, ma non sei che esecutore delle mie segrete volontà, che confido a te: distribuirai l'eredità ai tali e tali, con altrettanti atti di donazione, sotto deduzione del cinque per cento, che ti dono veramente. Ecco qua una convenzione secreta in questo senso, che ti prego di sottoscrivere, e che resterà presso di me. »

L'amico sottoscrive. — Il testatore ritira la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

scrittura, la affida ad un altro amico con ordine di palesarla in caso di tradimento per parte dell'esecutore; rivela le dette disposizioni ai veri eredi, e muore. — Ma gli amici del testatore si concertano e tradiscono entrambi: l'esecutore nega il fedecommesso; la scrittura non emerge: il possessore dell'eredità presta negativamente il giuramento decisorio, che i veri eredi in disperazione di causa gli deferiscono, e fanno ammettere dal giudice, trattandosi di eredità mobiliare sebbene ricchissima, e un giudicato definitivo dichiara il possessore, in base al prestato giuramento, proprietario assoluto della disputata successione. Quand'ecco, come suole avvenire fra i ladroni, scoppia la discordia tra i due traditori; il detentore della scrittura, prova evidente dell'avvenuto spergiuro, la manda al pubblico ministero: infine il possessore dell'eredità, conquistata con falso giuramento e con latrocinio, è condannato criminalmente, denunciato alla società come un infame, degradato e punito. In questo stato di cose si domanda, se il ladrone spergiuro continuerà a possedere e godere l'eredità sotto l'egida delle leggi. — Ebbene proponete la domanda a una persona sensata del popolo: dapprima non capirà la questione; poi quando l'avrete ben bene spiegata, vi riderà sul muso, e se sapesse il latino, e il famoso testo: *Domitius Labeo*, vi risponderebbe con quelle stesse parole: « aut non intelligo quid sit id, de quo me consulueris, aut valde stulta est consultatio tua » (1); come infatti può darsi che la stessa legge condanni e punisca il ladrone, e gli mantenga la sostanza acquistata col latrocinio? — È mezzanotte: due persone, conversando amichevolmente, mentre tornano alle case loro, odono il fragore di precipitose ruote, e il calpestio di volanti corsieri; si traggono in disparte accosto al muro, e tosto vedono passare un aureo cocchio, lunge agitando il quieto aere notturno, e le tenebre — con fiaccole superbe intorno aprendo — siccome allor che il sicalo terreno — dall'uno all'altro mar rimbombasse — Pluto col carro, a cui splendeano innanzi le tede delle furie angui-crinite (2). Chi è costui? domanda l'uno dei nostri pedestri: è un maledetto, risponde l'altro, che guadagnò milioni con un

falso giuramento; lo spergiuro fu scoperto e provato; la giustizia umana lo condannò, lo infamò, lo punì; uscito dal carcere, ora si gode il frutto del suo delitto, perchè il giuramento prestato in causa civile gli era stato deferito come *decisorio*; e in questi casi le nostre leggi dichiarano che, nonostante la condanna criminale, rimangono fermi gli effetti della sentenza civile. — Dici davvero? Insensati! legge immorale! esclama il buono interlocutore; è dunque lecito, ai nostri giorni, insultare con tali enormezze la coscienza pubblica?

Due altri camminano per una via campestre. « Vedi là quel castello? È stato fabbricato cinquant'anni fa, con ricchezze spergiurate, dichiarate tali dalla condanna criminale dello spergiuro: esso però le ritenne pel favor della legge, e dalla prigione passò a quel superbo castello, che i suoi mandatari costrussero colla fortuna spergiurata, intanto che egli scontava la pena! Trascorsero già cinquanta e più anni, come ti dissi; ma la tradizione si conserva nella memoria del popolo; non passa alcuno di qua, senza additare quel monumento di perpetua infamia. »

## II.

## Criterio scientifico:

L'autorità giudiziaria delle umane società proclama due sorta di verità: le une sono *relative*, le altre *assolute*. Le sentenze che emanano in cause civili non proclamano che verità *relative*. Lo stesso titolo dichiarato valido per sentenza intervenuta tra due persone, può essere dichiarato nullo tra due altre, ed ambe le sentenze producono il loro effetto per coloro tra i quali furono pronunziate; *pro veritate habentur relativamente a costoro*, nulla togliendo, che *inter alios* la stessa cosa sia dichiarata insussistente e non vera « *res inter alios iudicata aliis neque nocet, neque prodest.* »

Ma le condanne criminali proclamano verità *assolute*, sussistenti in faccia alla società intera, valevoli *adversus omnes* perpetue, indiscutibili; e come mai si potrebbe mandare un condannato al patibolo, all'ergastolo, alla reclusione, ad una pena pubblica, in forza di una verità semplicemente *relativa*, vacillante, che ad un tempo sia e non sia, e che possa in altro giudizio essere contraddetta e dileguarsi?

(1) L. 27 qui testamenta facere.

(2) Parini: Il giorno.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

Come mai ammettere che il giustiziato oggi possa domani, nel giudizio civile per le indennità, essere dichiarato innocente? La condanna criminale proclama un vero assoluto: dichiarato in giudizio criminale il delitto (il delitto di spergiuro), diventa vero a perpetuità, per tutti i rispetti, e in riguardo a tutti, i quali vi abbiano un interesse qualunque favorevole o contrario, che il giuramento prestato è falso. Ora una verità assoluta è per natura incompatibile con qualunque affermazione contraria, anche solo relativa (colla quale, ad esempio, siasi altra volta tenuto per vero il giuramento prestato), e dileguandosi l'affermazione relativa, come se mai non fosse avvenuta, scompare anche la sentenza civile, che ne era la espressione.

## III.

## Criterio storico :

Il diritto romano (il quale nelle cose criminali non fu mai detto un modello di legislazione) non c'illumina gran fatto nella questione di cui si tratta. Il diritto romano puniva criminalmente (almeno in via straordinaria), lo spergiuro, — quando ad una falsa dichiarazione contrattuale (stellionato), si fosse aggiunto nello stesso contratto, un falso giuramento, — quando confermata una promessa contrattuale (una transazione), con giuramento promissorio, si fosse in seguito violato, — quando infine si scoprisse una falsa testimonianza giurata (1) : **ma** contro un falso giuramento prestato in causa civile, da una delle parti a suo proprio favore, a delazione dell'altra parte, o del giudice, la legge romana non apprestava veruna azione penale, nè ordinaria, nè straordinaria. « Qui tamen pro se juravit (dice un frammento di quella legislazione), si postea perjurus apprehendatur, non punitur, quum Deus, in quem deliquit pro ultione sufficiat » (V. Supplem. ex Scholiis Bas. ad l. 13 cod. de testibus-Edizioni recentissime di Lipsia vol. 2) : al quale frammento risponde il testo secondo nel titolo : *De rebus creditis et iurajurando*, così espresso : « jurisjurandi contempta religio satis Deum ultorem habet » e nemmeno si puniva per offesa

maestà del principe, il cui nome lo spergiuro avesse per avventura temerariamente invocato, perocchè il citato testo soggiunge : « periculum autem corporis, aut majestatis crimen, secundum constituta divorum parentum meorum, etsi per principis veneratimem quodam calore fuerit perjeratum, inferri non placet ». Quantunque poi un altro Imperatore abbia rescritto, che non fossero questi temerari da lasciarsi andare altrimenti, che con una severa lezione : « fugigatus dimittitur » gridando il banditore « impara, o temerario, a non insultare coi tuoi giuramenti il nome del principe » (l. 13, in fine de jurejurando); sicchè i falsi giuramenti decisori, prestati in causa civile, appariscono in diritto romano irretrattabili in via assoluta per l'evidente ragione, che non si dava contro tali spergiuri un vero e proprio giudizio criminale. E quando le fonti presuppongono provato lo spergiuro per dichiarare, che ciò non ostante non vengono meno gli effetti civili del giuramento, bisogna intenderle del ritrovamento di prove manifeste, non di processo e condanne penali. « Quod si deferente me juraveris, e absolutus (sis) : postea perjurium fuerit adprobatum : Labeo ait, de dolo actionem in eum dandam. Pomponius autem, per jurisjurandum transactum videri : quam sententiam et Marcellus probat : stari enim religioni debet (l. 21, dig. de jurejurando). « Se in ipotesi il riguardo religioso già fosse scomparso in faccia ad una condanna pubblica criminale dello spergiuro, come si potrebbe ancora pretendere che : « stari religioni debet? » Quando pertanto i compilatori Giustinianeï, staccando quattro parole da un libro di Paolo, soggiungono : « Nam sufficit perjuri poena » (l. 22, cod. tit. cit.) o intesero alludere alla vendetta divina, siccome interpreta Pothier, *ad pandectas*, (hoc tit. de jurejurando), oppure accennarono con parole antiche un concetto moderno (dico moderno per i tempi Giustinianeï), introdotto già sin d'allora dal cristianesimo, e dalla prevalenza dei suoi canoni.

## IV.

Torno a ripetere, che il diritto romano non illumina gran fatto la nostra questione. Le costituzioni posteriori dei principi, e gli statuti delle città e degli stati moderni in gran mag-

(1) L. 41, Cod. de Transact. — L. ult. Dig. Stellionatus. — L. 13, Cod. de testibus.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

gioranza introdussero poi formalmente o svilupparono regolarmente l'azione penale e i giudizi criminali contro il delitto di falso giuramento: ma la spiccata formula del diritto romano enunciativa della irretrattabilità assoluta degli effetti civili del giuramento decisivo prestato valse ad intorbidare la questione, generando dissidenze, a cui recenna anche Toullier (du serment, nota 3 al num. 389). Incredibile a dirsi! Compiuta la codificazione francese, che ammise l'azione penale contro lo spergiuro, la dottrina pressoché unanime tenne, che rimangono fermi gli effetti civili del giuramento decisivo prestato e della relativa sentenza ad onta della condanna penale!! Come si spiega lo strano fenomeno? Facilissimamente: sol che si risalga ad una questione superiore e più generale: la dottrina francese, massime nel suo esordio, tenne, che anche le sentenze profferite in giudizi criminali non proclamino che verità *relative*, applicando anche ad esse il principio « res inter alios » per modo che niuna influenza dovessero esercitare sulle questioni civili, salvo che le parti fossero intervenute nel giudizio criminale; cosa questa certamente interdetta a quella delle parti, che deferendo un giuramento decisivo rinunciò effettivamente ad ogni azione civile. Non intervenendo la vittima dello spergiuro, e non potendo intervenire nel giudizio criminale, la proclamazione giudiziale dello spergiuro non aveva in quel sistema, altro valore, che quello d'una verità *relative*: non incompatibile colla verità contraria, parimente *relative*, proclamata nel giudizio civile. Ascoltiamo il Marcadè, il più esatto di tutti. Parlando del giuramento decisivo prestato in causa civile, e dichiarato falso in giudizio criminale senza possibile intervento della parte civile, aggiunge quanto segue: « il pourra être faux en lui même, et être démenti tel par le ministère public, qui tirera les conséquences de sa fausseté; mais il restera vrai pour vous (Marcadè all'art. 1363 del cod. civ. fr.) » La dottrina, che le verità proclamate dalle sentenze criminali, sono verità *assolute*, sostenuta in origine dal solo Merlin, trionfò in seguito, ed ora costituisce una delle più cospicue formole della legislazione criminale italiana (1). Riformato il principio, resta anche mutata la conseguenza.

(1) Cod. proc. pen. art. 6, 569.

## V.

Il genere — prove giudiziarie — si distingue nelle seguenti specie: « prova scritta — prova testimoniale — presunzioni — confessione giudiziale e stragiudiziale — giuramento decisivo o suppletivo. » Che il giuramento non sia altro che un mezzo di prova lo dichiara anche l'articolo 1373 del Codice civile. Il documento pubblico notarile fa prova irrecusabile per sua propria virtù: l'affermazione, *anche giurata*, della parte a favore di se medesima, per sua propria virtù non proverebbe nulla, ma acquista forza dalla convenzione inclusa nella delazione del giuramento decisivo, colla quale il deferente consente in anticipazione di ritenere l'atto di giuramento negativo del suo avversario, qual documento probante, decisivo, irrefutabile, rinunciando ad ogni ulteriore indagine giudiziale. Così la convenzione inclusa nella delazione del giuramento decisivo pareggia e non innalza sopra a un documento pubblico perentoriamente probante, il giuramento decisivo prestato in causa civile. Poiché adunque fra le cause di revocazione in via straordinaria dei giudicati civili la legge di procedura annovera le sentenze profferite in giudizio criminale, dichiaranti falso il documento, in base al quale il giudicato civile siasi pronunciato, sarebbe illogico non applicare lo stesso principio al giuramento falso (1). Anche la contrarietà dei giudicati è causa di revocazione, e il più recente distrugge l'antecedente (2). Nei procedimenti civili la contrarietà non emerge, se i due giudicati (verità *relative*) non emanano *inter eundem personas*, ma se il più recente dei giudicati emana in giudizio criminale, essendo verità *assolute*, ed essendo nella persona del Ministero Pubblico, rappresentante la società rappresentati tutti gli interessati, la condizione dell'identità delle persone è sempre virtualmente adempiuta.

## VI.

Il giuramento deferito d'ufficio, qual mezzo suppletivo di prova, non offre nemmeno le medesime difficoltà. Esso si impugna liberamente senza contrasto in prima istanza, prima della

(1) Cod. proc. civ. art. 494.

(2) Cit. art.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

sentenza, e successivamente in giudizio di appello con tutte le prove, che la natura della controversia ammette. Trattandosi di sentenze passate in cosa giudicata, se la parte succumbente veniva in cognizione di nuovi documenti provanti la falsità del giuramento suppletivo prestato dall'avversaria, gli si concedeva dalla legge romana l'azione straordinaria di revocazione civile (*ei permissibatur ex integro causam agere*) (1). Il qual sistema dovette continuarsi in tutte le posteriori legislazioni di procedura civile, che riconoscessero come causa legittima di revisione la produzione di carte nuovamente trovate. A più forte ragione dovette ammettersi la parte civile, vittima del giuramento suppletivo, a profittare del giudizio criminale intentato dal Pubblico Ministero. La stessa dottrina francese è unanime su questo punto (Daloz Rep. V. obligations tit. 1, cap. 5, n. 5377).

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Non mi occuperò della prima parte del discorso dell'onorevole Senatore Pescatore, perchè non mi riguarda. Siamo concordi nell'ammettere l'azione penale. Egli stesso però osservava, essere cosa più difficile il poter rispondere alla mia proposta, la quale si limitava a dover cancellare quella disposizione che s'intromette nel Codice penale, la revocazione cioè, che è propria dei giudizi civili. Per sostenere la sua tesi egli se ne appella a tre criteri: al criterio popolare, al criterio storico e al criterio scientifico.

In quanto al criterio popolare lo stesso Senatore Pescatore diceva che il popolo non intende queste materie, e io non chiederei la soluzione dell'arduo problema da chi non s'intende della materia. Questo primo criterio mettiamolo dunque da parte e discutiamo sugli altri due, che sono il criterio storico e il criterio scientifico.

Cominceremo dal criterio storico.

La legislazione romana, e l'onorevole Senatore Pescatore lo sa al pari o meglio di me, stabilì questo principio generale, che nel giuramento decisorio: *Non illud queritur an pecunia debeatur, set an juraverit*.

La teoria era questa, che per i giudizi civili restava irrevocabile la sentenza tale e quale era stata pronunciata senza rimedio di sorta;

(1) L. 31 dig. de-jurejurando.

si potrebbe dire: L'hai voluta, sul capo ti sta!

In quanto poi al criterio filosofico, invece di cercare l'origine, le cagioni metafisiche e le differenze che possono esservi tra il giudizio penale e il giudizio civile, fissiamoci un poco sul criterio, sullo scopo che si prefisse il legislatore allorché ammise il giuramento decisorio.

Il giuramento decisorio è un atto legislativo che ha qualche cosa direi quasi di violento; perchè è ammesso anche quando non vi è alcuna prova, e contro la propria volontà.

Salta in mente a chiunque, senza che abbia nessun principio di prova, di chiamarmi in giudizio e dirmi: giurate, perchè la legge ammette questo mezzo di prova.

Nessuno può rifiutarsi a giurare; e in ciò la mia coscienza, la mia libertà comincia ad essere turbata ed offesa: potrei rispondere non voglio giurare, e ciò, per dignità personale, o per sentimento filosofico o religioso; ma se non giuro, la legge mi ha condannato, si ritiene che la domanda del mio avversario per la mia sola astensione era fondata in dritto ed in fatto.

È il legislatore che ha inventato questo metodo, spiccio e marziale: se questo metodo sia buono o cattivo non lo so, ma è un metodo che esiste da lungo tempo, ed è stato anche adottato dai moderni legislatori.

Però, vi si è sempre aggiunto un correttivo, poco più poco meno compreso in questi termini: Se fu prestato il giuramento deferito o referito non si ammette l'altra parte a provarne la falsità.

Non saprei come mai la sentenza penale si possa mettere in aperta contraddizione colla sentenza civile!

Nè perchè vi sia una sentenza di condanna in linea penale, potete agire coll'azione diretta in via civile; ma bisogna col vostro sistema, infirmare la sentenza civile, per mezzo del giudizio di revocazione e forse avverrà che facendo quest'altro giudizio conseguirete un bel nulla! che sebbene il giuramento che vi fu deferito sia stato falso, pure non vi sono prove sufficienti, innanzi al Giudice civile, per ottenere la revocazione, provando il buon dritto dell'attore; e così si comincerà di nuovo il corso del litigio, malgrado il giuramento decisorio, che nulla decide.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

Ma la dottrina è contraria a ciò, lo consentiva l'onorevole Pescatore, e potrebbe bastare. Io non lessi qui le dottrine degli scrittori francesi; per taluni l'aveva già fatto l'onorevole De Filippo, e non intendo abusare della pazienza del Senato: risulta però in modo ineluttabile, che una volta stabilito il principio che nel giudizio civile non è ammissibile l'azione di falsità, ne deriva, che non è ammissibile la rivocazione della sentenza. Abbiamo dunque la giurisprudenza romana, la dottrina francese ed il Codice nostro, tutti concordi in ciò, ed io vi lessi un momento fa tutto ciò che fu detto in quell'occasione dal Governo, il quale dichiarò che la sentenza civile rimaneva irretrattabile...

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore ERRANTE... Fin dal principio io feci osservare che questa questione non si dovrebbe più fare, che non è ora il momento di trattare di ciò, e l'unica questione che si poteva fare era, se, fosse o pur no ammissibile l'azione penale, e come conseguenza di essa quella dei danni ed interessi.

Si è detto che l'azione penale è ammissibile, e qui sono stati tutti d'accordo i componenti la Commissione. Ma perchè contraddire tutto ciò che è stabilito nel Codice civile? La legge, ci si risponde, non dovrebbe proteggere coloro i quali giurano il falso. Nulla di tutto questo; l'azione penale si deve ammettere, essa garantisce abbastanza la società dal delitto.

Ma come volete far risorgere il giudizio civile, se il legislatore ne ha sancito la irrevocabilità e l'ha fin anco sottratta dall'azione di falsità?

La disposizione che vorreste ammettere per la prima volta nel Codice penale, è disdetta dalla Legislazione romana, dalla dottrina professata dai giuriconsulti francesi, dalla disposizione testuale dell'art. 1370 del Codice civile; se non volete tener conto di tutto ciò, padronissimi, ma non sempre le novità riescono savie ed opportune.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Per verità potrei dispensarmi di rispondere all'onorevole Pescatore dopo tutto quello che ha detto il Senatore Errante, il quale, secondo me, ha combattuto trionfalmente gli argomenti messi in campo dall'onorevole Pescatore; il quale citando Orazio, Tibullo

e Propertio sarà riuscito a destare l'ilarità del Senato, ma non a confutare il mio ragionamento fondato sopra i più elementari principi di diritto.

L'onorevole Pescatore ha stigmatizzato in genere lo spergiuro, ed in un modo talmente violento, da ritenere per ateo colui il quale abbia pronunziato il giuramento falso.

Ma lasciamo le generalità e le declamazioni, e poniamo la quistione nei suoi veri termini. Il Codice civile distingue due specie di giuramento: il giuramento decisorio, e il giuramento deferito d'ufficio, che suole chiamarsi anche suppletorio. Per quest'ultimo anch'io ammetto l'azione penale, ma l'escludo per il giuramento decisorio, per tutte le ragioni che ho avuto l'onore di esporre al Senato.

Forse l'assenza dell'onorevole Pescatore dall'aula quando io parlava, ha dovuto, nè so perchè, fargli credere che io avessi sostenuta una tesi che è ben lontana da me le mille miglia.

Il mio avversario non trovando molto appoggio nei principi di diritto, è venuto a mettere innanzi delle ipotesi, de' casi strani, e direi quasi impossibili, accompagnandoli con la declamazione di versi rimbombanti e sonori, per commuovere l'animo vostro contro la mia proposta. Ma, Dio buono, io potrei rispondergli opponendogli altri casi.

Dirò anch'io, in prosa e non in versi, un caso simile a quelli da lui citati che due individui camminando per il Corso, incontrano un cocchio nel quale è assiso un ricco signore. L'uno dei due dimanda all'altro: chi è quel signore? E l'altro risponde: è un ladro che si è arricchito in questo modo. Volendo diventar ricco ad un tratto, chiamò in giudizio un tale pretendendo da lui una grossa somma di danaro, affermando avergliela prestata, ed averne smarrito il titolo. Quel tale nega il preteso debito perchè effettivamente non aveva mai nulla avuto dal suo preteso creditore. Questi gli deferisce il giuramento decisorio; quegli agevolmente e con sicura coscienza lo presta; e crede naturalmente che sia un affar finito. Niente affatto. Il preteso creditore trovò una lettera di quel tale, la quale accennava per combinazione al fatto deciso, e riuscì a farla passare per un principio di prova per iscritto (cosa facilissima, poichè tutti sappiamo quello che diceva un Diplomatico Francese: « datemi due linee

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

scritte da un individuo, ed io troverò materia per farlo impiccare). » La presentò in giudizio, accompagnata da una nota di testimoni da lui corrotti; onde ottenne una sentenza penale che dichiarò falso il giuramento prestato. Con l'appoggio di questa sentenza, fu revocato il giudicato civile e condannato il preteso debitore alla grossa somma dimandata, che gli permette ora di andare in carrozza a spese e danno di quel tale, che per sopra mercato fu condannato come spregiuro alla pena di prigionia.

Veda dunque, onorevole Pescatore, che se entriamo nella *casistica*, ognuno può far delle ipotesi a modo suo ed aver ragione; ma le disposizioni legislative van sanzionate su' principi di diritto, e quando ci fermiamo esclusivamente a questi me lo conceda l'onorevole Pescatore, la ragione è più dalla parte mia che dalla sua.

Il falso giuramento decisivo è un peccato, ma non è un delitto; è un fatto immorale, ma, come tanti altri fatti immorali, è sottratto al dominio della giustizia umana.

L'onorevole Pescatore ha voluto dichiarare un argomento da una distinzione che egli ha fatto fra il giudicato civile e il giudicato penale; sostenendo che il primo sia una verità relativa, ed il secondo una verità assoluta; che perciò il primo possa scindersi, e non così il secondo.

Io non posso ammettere questa distinzione; ed ho sempre sentito adire che: *res judicata* — senza alcuna distinzione — *pro veritate habetur*. Quindi non vi ha nulla di assoluto nel giudicato, sia in materia civile che in materia penale. Tanto questo è vero che nel Codice di procedura penale vi è un capitolo che tratta appunto della *revisione delle sentenze penali*.

E poi, la sentenza che si pronunzia dal Magistrato, in seguito del giuramento decisivo, è più che un giudicato. Vi è un giudice sovrano, come diceva il Daloz; e quest'è la parte medesima che deturca il giuramento, la quale pronunzia la sua sentenza. Il pretore, il tribunale, la Corte, non vi prendono alcuna parte; non fanno, non possono fare che mettere, lasciati a dire, la sabbia sulla transazione delle parti, la quale appunto per questo è definitiva ed irrevocabile. Non è un pronunciato del magistrato che possa essere riformato o annullato dalle Corti superiori, ma è un fatto delle parti, un contratto giudiziale, sul quale non si può più ri-

venire senza ledere i principi più elementari del diritto.

Io non voglio annoiare il Senato, prolungandomi in questa discussione, perciocchè ho detto, come meglio ho potuto, tutto quel che doveva, e lascio giudice il Senato medesimo delle idee da me esposte.

PRESIDENTE. Se io non ho male inteso l'onorevole De Filippo propone la soppressione dell'articolo.

Se fa altra proposta si compiaccia mandarla al banco della Presidenza.

Ha la parola l'onorevole Senatore Pescatore. Senatore ERRANTE. L'onorevole Senatore Errante invocata quando si discusse al titolo *del giuramento del Codice civile*; quasi ch'è allora la questione di che ora si tratta, fosse già stata risolta. Posso errare in fatto, ma io ritengo, che in quella occasione la questione fu trattata e lasciata appositamente indecisa.

Torno a dire, posso errare, ma io ritengo che si lasciò indecisa, e si volle differire appunto alla discussione futura di un Codice penale comune, e si disse che allora la questione avrebbe ricevuto una soluzione. Ed è questa riserva che ora appunto si tratta di adempiere nell'uno o nell'altro senso.

Contro la mia opinione adunque s'invocano i principi. Ma di grazia, quali principi? I principi del diritto romano: *Ubi solum quaeritur, an juratum sit*. E altrove: *Transactum videtur*. Ma dirò alla mia volta: l'onorevole Senatore Errante sa al pari di me, e meglio di me, in che senso il diritto romano profferisce cotesto parole. Or se penale savano come antitesi a ciò che si deve ritenere nel giuramento suppletivo.

È troppo nota la legge 31 *De iure jurando* dove si fa appunto il confronto tra il giuramento decisivo ed il giuramento suppletivo, cioè quel giuramento che il giudice d'ufficio deturca alle parti nelle cause dubbiose. Allora dice il giuramento, secondo le costituzioni di principi, se si tratta solo di giuramento suppletivo già prestato, e seguito da un giudicato conforme si fa luogo ad un nuovo giudizio civile che noi chiamavamo di revocazione, un giudizio straordinario, sempre quando la parte che rimase soccombente in seguito a giuramento suppletivo defetto del giudice, trova nuove carte, *non deest nisi quibus solis usum*



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

sit, dicendo che di questi soli documenti esso intende far uso contro il giuramento prestato, così quantunque il giuramento falso fosse già seguito da una sentenza, si concedeva nella stessa via civile un'azione per rescindere la sentenza medesima. All'incontro di ciò, continua il giuriconsulto, che avviene quando il giuramento fosse decisorio, cioè deferito dall'una all'altra parte, perchè allora *transactum videtur*, non si fa più luogo ad alcuna azione civile.

Ora dunque, come si può allegare la dottrina del diritto romano contro la opinione nella quale si sostiene che quando il giuramento è dichiarato falso in giudizio criminale appositamente istituito a nome della società, per via di azione pubblica, debba ancora sussistere la sentenza civile? Dal diritto romano non si può dedur nulla perchè quest'azione formale, solenne, pubblica contro colui che aveva giurato *pro se*, non era ammessa, almeno ai tempi della classica giurisprudenza romana; forse venne ammessa posteriormente per influenza del cristianesimo.

Dunque non è vero che nel diritto romano si sia deciso che il giudizio criminale non ha influenza in questa materia; non è vero perchè non c'era giudizio criminale.

L'onorevole Senatore De Filippo in sostanza colla sua argomentazione viene a scalzare l'autorità delle sentenze criminali, e questo ci chiama conforme ai più elementari principii di diritto. A me ciò parrebbe cosa contrariissima ai principii di ogni buona legislazione. Un povero diavolo che non è debitore, chiamato a giurare (dice l'onorevole De Filippo), giura, non è debitore e giura che non è debitore. Si trova un pezzo di carta qualunque, e poi dieci falsi testimoni, e lo si fa condannare come spergiuro, e lo si obbliga a pagare ciò che non deve. Ma le sentenze profferite in giudizi criminali si possono esse trattare con tanta disinvoltura? Non vi è niente d'impossibile in questo mondo ma per principio assoluto di legislazione civile e criminale, si deve ritenere che la sentenza che dichiara un delitto e che manda un uomo al patibolo, è una verità assoluta.

Ora, se è una verità assoluta, quello che è dichiarato in giudizio criminale è anche incompatibile con qualunque affermazione in contrario; quello che ottiene il possesso di un'eredità in forza di giuramento prestato in giudizio civile

quando è condannato come spergiuro, come potrebbe ritenere legittimamente il possesso dell'eredità se non per questo che tra lui ed il suo avversario il giuramento prestato è vero? Non si può ritenere il possesso della fortuna così guadagnata con un latrocinio senza affermare vero questo giuramento almeno nei rapporti civili, sebbene dichiarato falso nei rapporti criminali. Marcadé fortunatamente spiega apertamente la teoria a cui si appoggia.

Marcadé presuppone la teoria che è sostenuta dall'onorevole De Filippo: Tutto è relativo, sia la sentenza del giudizio criminale, sia quella del giudizio civile, uno è condannato come spergiuro per opinione, ma che sia poi spergiuro o non lo sia questo può in se stesso restare dubbioso: è spergiuro in carcere, fuori di carcere non è più spergiuro, e continua a godere l'eredità che ha usurpato.

Questo principio era sostenibile in Francia ai tempi di Marcadé, perchè allora sfortunatamente trionfava quest'erronea opinione della relatività anche delle sentenze criminali; opinione, che di poi fu ripudiata, e condannata dalla legislazione italiana; ma come dico, quest'opinione fu poi bandita dalle stesse ultime dottrine francesi, e poi tutti sanno che la legislazione italiana l'ha formalmente ripudiata.

Il nostro Codice di procedura penale all'articolo 6 dichiara, che quando interviene una sentenza in giudizio criminale che dichiara non essere avvenuto il fatto criminale, quantunque non ci fosse nessuna parte civile in giudizio, indarno la parte lesa vorrebbe risuscitare la questione in giudizio civile per dimostrare essere avvenuto crimine, e chiedere almeno il risarcimento dei danni. La verità proclamata nel giudizio criminale è assoluta per tutti, e tutti quanti i cittadini sono rappresentati nel giudizio criminale dal Pubblico Ministero.

L'altro articolo del Codice di procedura penale, il 569, dichiara nell'ipotesi inversa, ma sempre secondo gli stessi principii, che quando uno è condannato in giudizio criminale, deve colla stessa sentenza esser dichiarato tenuto ai danni verso tutti gli interessati sieno o non sieno intervenuti in giudizio, perchè quantunque non intervenuti fanno parte del giudizio e sono rappresentati dal Pubblico Ministero: e indarno il condannato richiesto del risarcimento dei danni vorrebbe ancor sostenere in

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

via civile che non è avvenuto il fatto. Invano il condannato si farebbe a dire così: « Se il Pubblico Ministero ottenne la condanna, io subirò la pena: ma questa è l'unica conseguenza che si debba trarre dalla condanna; conseguenze civili non ne derivano in assenza della parte lesa. »

Questo linguaggio non è ammesso, sempre in virtù dello stesso principio che la sentenza criminale è una verità incontrastabile, indiscutibile per tutta la società, vale per tutti e contro tutti: di modo che lo stesso Marcadé se fosse possibile richiamarlo a vita e stesse qui fra noi, cesserebbe di sostenere la sua dottrina; egli stesso direbbe: i miei principii non reggono più, quando scriveva io il Commentario del Codice civile trionfava la dottrina contraria.

Io poi non aveva fatto uno studio particolare della dottrina criminale, tutti gridavano a squarcia gola che la sentenza dei giudizi criminali non influivano sui giudizi civili; che dopo un giudizio criminale si poteva liberamente introdurre un giudizio civile in cui si sostenesse per gli effetti civili precisamente il contrario.

Io adunque trassi dietro senz'altro esame a questa dottrina prevalente e la applicai alla mia questione. E ritenuto precisamente cotesto sistema, egli poté dire quelle parole che ho riferito: il giuramento è falso pel Pubblico Ministero, *mais il est vrai pour vous*. Ma torno a dire, se stesse qui fra noi ora ritratterebbe la sua opinione.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onor. Senatore Miraglia.

Senatore **MIRAGLIA.** Mi duole di essere arrivato troppo tardi, perchè trattenuto altrove per ragioni di ufficio, cosicchè non ho potuto sentire gli onorevoli Senatori che hanno trattato dottamente una questione della più alta importanza. Ma, da quanto ho inteso, parmi che si sono manifestate tre opinioni, cioè a dire, quella dell'onorevole De Filippo, che non ammette l'azione penale dello spergiuro, quella dell'onorevole Pescatore che, riconoscendo il reato di spergiuro, ne deduce la conseguenza di doversi rinvocare la sentenza civile basata sul falso giuramento, e quella finalmente dell'onorevole Errante, che vuole conservati gli

effetti del giudicato civile, non ostante il giudicato penale dello spergiuro.

Nel conflitto di queste opinioni volendo io manifestare la mia, debbo preliminarmente far conoscere al Senato che nel seno della Commissione fu discusso a fondo l'art. 236 del progetto ministeriale, il quale eleva a reato lo spergiuro, e contemporaneamente stabilisce di dover rimanere fermi gli effetti del giudizio civile, nonostante la dichiarazione di reità dello spergiuro.

Non parve alla Commissione di dovere adottare questo progetto che dà luogo al grave inconveniente, bastantemente deplorato nella pratica, che la parte sfornita di prova scritta nel giudizio civile avendo deferito il giuramento all'avversario, abbia a procurarsi indirettamente la prova testimoniale con la querela di spergiuro; ond'è che son grato agli onorevoli miei colleghi della Commissione che furono unanimi nell'adottare la mia proposta, di non esser ammissibile l'azione penale per lo spergiuro, se non all'appoggio di un documento scritto decisivo; e, come conseguenza di questa proposta, feci adottare l'opinione di doversi sopprimere l'ultimo paragrafo dello stesso articolo 236, che conservava al giudicato civile i suoi effetti, malgrado la dichiarata colpevolezza dello spergiuro.

Sicchè nel mio sistema, prevalso nel seno della Commissione, non si può aprir l'adito all'azione penale se non all'appoggio di un documento scritto decisivo, e dopo la sentenza penale che punisce il colpevole di spergiuro non può reggere la sentenza civile fondata sul falso giuramento. Non ho potuto dopo l'ultima riunione della Commissione ottenere che si conservasse il principio adottato nel controprogetto di essere indispensabile un documento scritto decisivo per l'ammissibilità dell'azione penale, ed ho dovuto adattarmi alla modificazione proposta dall'onorevole Ministro Guardasigilli, di essere sufficiente un principio di prova per iscritto per l'ammissibilità dell'azione penale.

Sarebbe forse desiderabile che non si conoscesse il reato di spergiuro, e che si lasciasse all'abominio del genere umano colui che avesse mentito nel giudizio civile, e tradita la fiducia dell'avversario che gli avea deferito il giuramento. Una funesta esperienza ha dimostrato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

che bene spesso debitori impudenti, dopo di aver deferito il giuramento al creditore, lo querelano di spergiuro, cosicchè si adoperano testimoni spergiuri nella speranza di raggiungere uno spergiuro. Dirò ancor di più: molti contravventori alle leggi di registro non volendo presentare in giudizio civile documenti non registrati in tempo utile, onde non pagare la multa, deferiscono il giuramento, e poscia presentano questi documenti nel giudizio penale come prova dello spergiuro; cosicchè si dà lo scandalo di vedere in giudizio colpevoli contro colpevoli.

Me se deplorabili sono questi casi particolari, il legislatore non deve tollerare che lo spergiuro rimanga impunito, e non bisogna avvezzare gli uomini alle immoralità. E se gli ultimi Codici dei paesi civili di Europa hanno mantenuto fermo il principio di dover punire lo spergiuro, vorremmo noi tenere in poco conto il sentimento universale degli uomini che vuole represso un delitto pregiudizievole alla santità dei giudizi ed alla pubblica morale?

Sicchè non potrei io associarmi all'opinione manifestata dall'onorevole Senatore De Filippo.

E debbo anche distaccarmi dall'onorevole Senatore Errante, il quale per altro mi è stato fedele alleato nel seno della Commissione nel propugnare emendamenti ai diversi articoli del Codice penale. E poichè egli ha citato leggi romane e la dottrina del Marcadè, mi permetta il Senato che io faccia un rapido cenno della discussione avvenuta in Francia in una materia sì spinosa.

Non entrero nelle erudite ricerche sulla intelligenza delle leggi romane in materia di spergiuro e sugli effetti civili di esso. Molte cose potrei contraporre a quelle dottamente esposte dall'onorevole Senatore Errante, dovendosi le leggi romane da lui invocate coordinare al sistema politico e religioso di quel popolo legislatore; ma una scientifica disquisizione non sarebbe forse opportuna in un corpo legislativo, e massime ora che i nostri lavori sono al loro termine. Sia pur vero che col deferito giuramento, atto puramente volontario, si è transatta la lite; sia pur vero che dopo prestato il giuramento non si deve fare dal giudice altra ricerca, se non quella *an juratum sit*; ma è pur vero che il giuramento si è deferito sotto la tacita condizione che colui

il quale deve prestarlo, non inganni il giudice nel nome temuto del Santissimo Iddio. Ora se vien meno questa tacita condizione, è un assurdo il pensare che lo spergiuro dovesse raccogliere il frutto del suo delitto.

E con la medesima brevità risponderò all'onorevole Errante sullo stato della legislazione della dottrina francese in materia di spergiuro. Egli è vero che pel Codice civile francese chi ha deferito o riferito il giuramento non può esser ammesso a provarne la falsità, *nec perjurii praetextu retractari potest*, ma pubblicato posteriormente il Codice penale si volle punire colui al quale essendosi deferito o riferito il giuramento in materia civile, ha fatto un falso giuramento. E quali furono i motivi che consigliarono il legislatore francese ad elevare a reato lo spergiuro?

I processi verbali pubblicati dal barone Locré fan fede che non s'intese con la disposizione del Codice penale di dare agli uomini la cura di vendicare Iddio; ma che lo spergiuro contiene un delitto verso la società, perchè lede i suoi interessi coll'esempio d'immoralità e di perversità che dà.

Elevato adunque a reato lo spergiuro, la dottrina francese ha dato luogo a gravi questioni per mettere in armonia il Codice civile col Codice penale. E Joullier fu uno dei primi a sostenere, che se il Pubblico Ministero giungesse a procurarsi la prova della falsità del giuramento ed a far condannare lo spergiuro, colui che avea deferito il giuramento non potrebbe mai far valere la sua dimanda o eccezione, per la ragione che l'accettazione della offerta del giuramento decisivo avea formato una transazione irrevocabile.

Entrato in carriera, il signor Duranton sostenne che sebbene non si potesse in via civile trarre argomento dalla falsità del giuramento, il danneggiato aggiungendo la sua azione nel giudizio penale a quella del Pubblico Ministero deve essere indennizzato da colui che ha commesso il delitto di spergiuro. Ma Marcadè fece una severa censura della dottrina di Duranton, poichè, egli diceva: se chi avea deferito il giuramento potesse ottenere come parte civile l'indennizzo dei danni, verrebbe a ottenere per via indiretta la prova della falsità del giuramento e le conseguenze

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

della dichiarata falsità contro il divieto della legge nel suo interesse particolare.

Questo è lo stato della giurisprudenza francese. Or che ci rimane a fare in una materia di tanta importanza? Se volete ritenere che lo spergiuro costituisce un reato, bisogna esser logici e dedurne tutte le conseguenze giuridiche di un fatto delittuoso.

Il titolo che ha servito di base al giudicato civile è dichiarato falso, e bisogna quindi accordare il diritto alla *rivocazione*. *Ex falsis tabulis vel instrumentis iudicatum, rescinditur*, dicevano quei giureconsulti romani opportunamente citati dall'onorevole Senatore Errante. La religione del giudice è stata sorpresa quando la sentenza è fondata su di un falso documento, ed il giuramento è un documento come ogni altro genere di prova; basta dire che del giuramento si parla nel Codice civile sotto il titolo *delle prove*. Il delitto non ha mai generato il diritto, e mi sembra cosa assurda che raccogliesse il frutto del delitto il colpevole di spergiuro. Caduto il titolo che ha servito di base al giudicato si deve per la forza delle cose, rescindere il giudicato medesimo.

Nè si turbi l'onorevole Senatore Errante, pensando che la rivocazione del giudicato civile toglierebbe alla parte ogni mezzo legale per provare il suo credito indipendentemente dal suo giuramento falso. Inappercioschè è fondamentale nella dottrina la distinzione tra il *rescindente* di ritrattazione ed il *rescissorio*. Il *rescindente* ha per oggetto di rivocare la sentenza basata su documento falso; ma nel giudizio del *rescissorio* si possono presentare altri documenti e prove da ottenere un giudicato consimile a quello che si è rescisso. Insomma, ammettendosi la rivocazione del giudicato civile fondato su di un documento falso, si rende omaggio alla morale ed alla giustizia; con un genere di procedura tutta di ordine pubblico, la parte si presenta confidente al giudice, la cui religione è stata sorpresa da un uomo di mala fede che è stato condannato, ed il giudice, pronunciando la rivocazione, punisce anche nella borsa colui che per un sordido interesse aveva spergiurato.

Signori Senatori, la discussione su questo argomento si è bastantemente prolungata, ed io non voglio annoiarvi. Notando il progetto nel modo concordato tra la Commissione ed il Mi-

nistero, voi non permetterete che venga contaminato il tempio della giustizia da spergiuri audaci, ed avvezzerete gli uomini ad essere morali. (*Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pica.

Senatore PICA. Educato alla scuola della legislazione napoletana, la quale, severissima in materia dei reati contro la religione, pure non ammetteva che si potesse elevare a reato lo spergiuro in materia civile, non vi faccia meraviglia, o Signori, se malgrado le dotte argomentazioni dell'onorevole Senatore Pescatore e dell'onorevole Miraglia, io sostengo che quest'articolo debba essere cancellato dal Codice. E, permettetemi di aggiungere, che le discussioni le quali si fanno nelle aule parlamentari intorno alle dottrine strettamente giuridiche, alle dottrine che s'insegnano dalle cattedre e si sostengono nel foro, sono spesse volte inopportune e fanno perdere il vero punto di vista della questione.

Di che si tratta ora nel Senato? Di creare un nuovo reato.

Bisogna dunque vedere se il fatto al quale si vuole attribuire la qualifica di reato, e che si vuol colpire con una pena, possa per tale qualificarsi.

È inutile parlare dell'immoralità dello spergiuro. Tutti ne convengono, tutti l'accettano e lo proclamano altamente.

Ma ciò non basta per poterne fare un reato. Non tutte le cose immorali, non tutte le cose irreligiose, non tutte le cose empie possono dalla Società essere punite. Perché la Società punisca qualche fatto umano, bisogna che vi si riscontri un pericolo per tutti gli altri individui che possano esser colpiti da fatti identici.

Bisogna che ci sia allarme pubblico, allarme nella sociale convivenza, perchè un fatto umano possa definirsi reato. Quando non vi è allarme pubblico, quando il fatto non minaccia l'universale, ma si limita a danneggiare soltanto coloro che volontariamente l'hanno consentito ed accettato, non vi può essere reato, non vi può essere luogo a pena.

Distinguiamo dunque nel falso giuramento prestato in materia civile i due elementi, che vi si incontrano: — il primo è l'immoralità di chiamare il nome santo di Dio in testimonianza di una menzogna. Ciò è indubitatamente un

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

fatto immorale ed irreligioso, ma non per questo può essere punito come reato contro la religione, poichè siffatta specie di reati li avete banditi dal progetto del Codice attuale, lasciando alla Divinità il punir coloro i quali sene rendono colpevoli, e solo incriminando quelle manifestazioni irreligiose che offendono il libero esercizio dei varii culti; sarebbe una contraddizione ora sancire la punizione d'una menzogna sol perchè resa più solenne col chiamare Iddio in testimone. Escluso questo primo elemento che altro rimane per qualificare e punire come reato lo spergiuro in materie civili? Rimane il danno particolare, il latrocinio che si è commesso a pregiudizio di chi imprudentemente ha deferito il giuramento. Ho dato ad un amico mille lire, non ne ho ritirato garanzia alcuna egli nega il debito, ed io gli deferisco il giuramento decisorio. Costui spergiura e dice che non ha ricevuto le lire mille.

Poniamo da banda l'empietà di congiungere alla negazione della verità il nome di Dio, avvegnachè ho già detto che se è cosa immoralissima non è però ragione sufficiente per creare un reato singolare contro la religione. Torniamo all'elemento del danno privato e disaminiamo pacatamente in quali circostanze esso si produce. Affidando una somma, un deposito, un mio diritto qualsiasi ad un'individuo senza procacciarmene una pruova scritta ho commessa una grave imprudenza, poichè se il suo valore eccede la somma per la quale la legge ammette la prova testimoniale, io dovevo sapere anticipatamente che, se la mia fiducia era tradita, se il mutuo il deposito, la convenzione verbale mi si negava, io non avrei potuto far valere il mio diritto innanzi al magistrato ed ottenere da esso una condanna. Se io quindi son deluso nella mia fiducia, mi rimane un solo estremo rimedio: tento risvegliare la coscienza già cauteriata del mio debitore o obbligato, che ha già negata la esistenza del debito o della obbligazione, sfidandolo a confermare la sua negazione col giuramento, e gli dico: — Io starò a quello che tu dirai; se confesserai il debito, il giudice ti condannerà a pagare, se lo negherai, io non ti molesterò più, non potrò più chiederti nulla. Colui al quale il giuramento è deferito ha, a sua volta, il diritto di riferirmelo e di dirmi: Giura tu quale è vera fra le due opposte nostre affermazioni.

Ora in amendue questi casi vi è sempre un contratto fra chi riferisce o riferisce un giuramento, e chi accetta di prestarlo; vi è un consenso dato liberamente da due persone capaci di contrattare e libere di disporre de'loro diritti, per cui l'affermazione di una di esse è riconosciuta anticipatamente come verità indiscutibile e che tale perciò sarà proclamata dal Magistrato solo che la senta profferita nelle forme legali. Ora, o Signori, quando due persone hanno acconsentito sopra la esistenza o inesistenza di un fatto, a che parlerà di latrocinio e di furto?

Colui che volontariamente se ne rimette ad un altro su la verità d'un fatto dal quale deriva un diritto od un'obbligazione, è nella stessa giuridica condizione di colui che permetta a taluno di togliergli l'orologio di tasca e di porlo nelle sue; certamente nè l'uno nè l'altro dopo aver consentito ha più diritto di agire pel furto.

Io non so comprendere come pel solo danno volontariamente sofferto si possa agire in linea penale, e come una negazione di un diritto, sol perchè accompagnata da giuramento possa elevarsi a reato; ma allora chiunque in giudizio nega un debito, se mai se ne prova l'esistenza, dovete punirlo solo perchè ci sarà di più il nome di Dio messo in mezzo? Ma il fatto immorale esiste sempre, dunque bisogna che estendiate la pena ad ogni caso. Il giudice dirà quindi in ogni causa civile a chiunque abbia negato un debito ingiustamente: voi volevate rubare, siete un malfattore, io vi condanno non solo a pagare, ma anco ad una pena. Vedete, o Signori, che se ci poniamo in questa via, noi trasformeremo il Codice penale in un libro di morale, o in una regola per monaci. Le leggi penali si scrivono pei colpevoli e le pene si applicano pei fatti delittuosi.

Ma, o Signori, vi è qualche cosa di più. La società è forse allarmata per uno spergiuro in materia civile? Oibò! Ciascuno di noi è libero di ricorrere o di non ricorrere a questo mezzo del giuramento. Libero, Signori, mi perdoni l'onorando Senatore Pescatore, perchè ciascuno se diffida del suo amico che gli chiede un prestito od altra cosa è libero di domandargli un chirografo, e se avendo fiducia in lui non glielo ha domandato e questo amico gli nega il debito, deve imputare a se medesimo di non aversene procacciata una garanzia e di non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

rimanergli che invitare il debitore di malafede a giurare.

Ho udito spesse volte ripetere: « Sono contento di perdere il mio denaro, ma voglio almeno che il debitore vada all'inferno. » Questo è tutto quello che si spera attualmente deferendo al giuramento: mercè il progetto del Codice vi è una speranza ben diversa, quella cioè di far risorgere in un tempo più o meno lontano quella dimanda che col giuramento decisorio doveva reputarsi per sempre finita e transatta.

Per me, o Signori, lo confesso, tra chi deferisce un giuramento decisorio e consente a rispettare anticipatamente l'affermazione del suo avversario, e che si rechi innanzi ad un notaio, e mentre nulla riceve pur nondimeno si dichiara debitore d'una somma confessando di averla avuta, non vi è differenza alcuna. Come, dopo questa solenne confessione, ancorchè menzognera, ma volontariamente e solennemente consegnata in un atto autentico, non si potrebbe mai risalire, nè accusare di furto chi volesse profittarne, abbenchè la cosa non sarebbe certamente morale, così, a me sembra, che colui il quale, deferendosi all'affermazione o negazione giurata dal suo avversario, ha rinunciato ad ogni altro mezzo di prova, e dichiarato solennemente, innanzi al Magistrato, ch'esso pienamente consente acchè omologhi quel che sarà giurato, senz'altro indagare se non *quid juratum sit*, non possa mai, anco in giudizio penale, revocare quel consenso, e col mezzo di prove raccolte in altra forma contender la verità del giuramento decisorio a sua istanza prestato nè direttamente o indirettamente annullarne le conseguenze e gli effetti.

Voterò quindi contro il proposto articolo, che introduce una legislazione nuova nella maggior parte d'Italia, crea un nuovo reato, contrasta le disposizioni consacrate nel Codice civile, e del giuramento decisorio in materia civile che è ora l'ultima ed estrema conclusione di domande sfornite di altre prove, farebbe il germe di nuovi giudizi spesso pericolosi, perchè fondati su testimonianze orali.

PRESIDENTE. Spetterebbe la parola all'onorevole Senatore Pescatore, mi corre però l'obbligo di avvertirlo che è la terza volta ch'egli la prende.

Senatore PESCATORE. Ho domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Allora le do la parola per un fatto personale.

Senatore PESCATORE. Tutto il discorso dell'onorevole Senatore Pica si rivolgeva come sopra un cardine su questo tema: che chi soffre danno per causa dello spergiuro in materia civile lo soffre volontariamente: se ne rimise al giuramento, poteva non rimettersi.

Dunque dallo spergiuro non nasce allarme per la società dal momento che ciascuno è libero di rimettersi o non rimettersi all'avversario.

Ognuno può dire in suo cuore: io non sarò sì pazzo da riferirmi al giuramento dell'avversario, colui se ne è riferito ed ha sofferto danno. Nessuno è allarmato perchè in ogni caso si chiederà il suo consenso. Ora lui non darà mai il suo consenso per soffrire un danno.

Mi pare che tutto il ragionamento dell'onorevole Senatore Pica si riduca a questo concetto. E mi fece tanta sensazione questo suo ragionamento che io mi permisi non di interromperlo, ma di contrapporre sommessamente che non ci è libertà quando si deferisce il giuramento; al che l'onorevole Pica ripiccava di rimando *ad hominem*. Se tutte le verità che interessano l'ordine civile sociale avessero a loro conforto, quando sono diniegate dagli avversari interessati, la prova per documento o, quanto meno, la legge ammettesse la prova per testimoni, e questa fosse sempre in pronto, stia certo l'onorevole Senatore Pica che non si deferirebbe il giuramento in materia civile. Eppure l'uso del giuramento in materia civile è grandissimo; ed i giureconsulti romani (che mi permetto ancora una volta di citare in Senato, quantunque più di frequente si citino nel foro e dalle cattedre) osservano che si faceva un grande uso del giuramento e che il pretore romano era stato costretto a introdurlo dalla necessità, dai bisogni della pratica civile, perchè spesse volte manca la prova ed il diritto è conculcato, se non si può tentare almeno quest'estremo rimedio del giuramento.

Tutti i diritti non nascono da convenzioni. Io posso essere vittima di un fatto illecito sebbene non punito dalla legge penale, oppure il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

mio diritto può esser nato da un fatto a cui io non ho partecipato.

E poi, anche nei contratti, si vuol forse mettere questo principio che nessuno ha da far fondamento sulla buona fede, e che tutto debba essere ordinato sull'apice del diritto? Impossibile.

L'ordine civile, il movimento degli affari e della vita comune, è pregiudicato, se ammettiamo questo principio: la buona fede è uno dei precipui fondamenti della società civile.

Si può forse farmi una colpa per essermi fidato di un traditore? Lo credevo un galantuomo, il più perfetto galantuomo del mondo, gli do un deposito in contante, e poi mi tradisce. Sono parecchie mila lire che mi ruba quel maledetto e non posso nemmeno deferirgli il giuramento, fare un tentativo, fare un ultimo appello alla sua coscienza. Dunque non è vero che la delazione del giuramento sia un fatto volontario, è un fatto imposto, forzato dalla mancanza di prova, è un fatto reso necessario a sostegno della buona fede nella società e quindi come vuole l'onorevole Senatore Pica che lo spergiuro non produca l'allarme? Produce un allarme universale, pensando ognuno, che per mille combinazioni potrebbe trovarsi nel medesimo caso. Il mondo dirà spaventato, non ci è più buona fede. Per uno scudo bisogna fare una scrittura, per tutti i fatti a cui io non partecipo, a chi più mi dirigo?

Tutto è fondato sulla buona fede, e se la buona fede manca, se gli spergiuri sono considerati come una cosa da nulla dalla legge sociale, allora è finito. E non è questo un allarme sociale? E poi l'allarme bisogna anche interpretarlo, in un senso più largo, nel senso cioè dell'allarme morale.

Non è forse punito dal Codice penale lo scandalo? Ci sono certi fatti scandalosi che sono puniti severamente, eppure non ci è danno materiale. Allora è la perturbazione della coscienza morale che è protetta dalla legge penale.

Or dunque concorrono non due soli titoli, come dissi poco fa, ne concorrono tre.

Lo spergiuro produce un allarme nell'ordine civile, produce una perturbazione nella coscienza morale delle popolazioni, e poi contiene un reato contro il diritto di proprietà.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda la seduta è sciolta.

L'ordine del giorno per la tornata di domani è il seguente:

Al tocco, riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Tassa d'entrata nei Musei e luoghi di scavi nel Regno.

Proroga dei termini accordati colla legge del 18 agosto 1870, N. 5839, alle deputazioni provinciali, per la vendita dei terreni già adempribili appartenenti ai Comuni.

Convenzione postale internazionale, firmata a Berna, il 9 ottobre 1874.

Approvazione della Convenzione del 10 dicembre 1874, con la Francia, per la determinazione della frontiera nel tunnel del Cenisio.

Alle due, seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Codice penale (*seguito*);

Disposizioni sulle Società e sulle Associazioni commerciali;

Aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso.

La seduta è sciolta (5 34).

